

Modifiche alle disposizioni regionali di attuazione
dell'Asse 4 del Fondo Europeo per la Pesca 2007/2013
- Reg. (CE) del Consiglio n. 1198/2006 -

di cui alle determinazioni n. 16189/2011 e n. 3994/2012

“Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”

Premessa

Come già indicato nelle determinazioni n. 16189/2011 e n. 3994/2012 - con le quali è stata data attuazione all'Asse 4 del FEP - stante il mutato assetto di competenze connesso alla delega di funzioni ai GAC nell'ambito del Sistema di gestione e controllo, come previsto dal Programma Operativo approvato da ultimo con Decisione di esecuzione C (2014) 5164 del 18 luglio 2014, nonché in relazione alle sopravvenute esigenze in fase di attuazione, con il presente documento si apportano alcune modifiche alle disposizioni vigenti e si forniscono precisazioni in merito alle modalità di realizzazione del PSL.

Si precisa che le disposizioni previste nel Bando regionale non compatibili con quanto fissato con il presente documento si intendono superate.

1. MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DEL GAC

Modifiche alla composizione del GAC e/o del relativo Organo decisionale sono ammesse solo qualora non incidano sulle percentuali di rappresentanza indicate nel Programma Operativo ⁽¹⁾. Ogni variazione a detta composizione deve comunque essere approvata dall'OI che procederà alle opportune verifiche.

2. VARIANTI AL PSL

Ogni variante al PSL approvato, deve essere approvata dall'Organo decisionale del GAC e deve essere preventivamente comunicata alla Regione che la valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del PSL approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito minimo per accedere alla graduatoria, assegnato secondo i criteri di selezione di cui al paragrafo 16 del Bando regionale, pari almeno a 40/100, con la valorizzazione di almeno 4 criteri.

Le varianti, quali a titolo esemplificativo variazioni di risorse fra Misure e Azioni, soppressione e/o modifiche di una o più Azioni, attivazione di azioni non previste, sono valutate dalla Regione a seguito di richiesta completa di tutti gli elementi necessari per consentire la verifica dell'ammissibilità della variazione, evidenziando in particolare se la variante abbia o meno riflessi sulla strategia definita nel PSL approvato.

Non sono soggette ad approvazione, fermo restando la loro comunicazione, le varianti che prevedono unicamente trasferimenti di risorse derivanti da economie tra interventi già attivati che fanno capo alla medesima misura/obiettivo specifico.

Non sono considerate varianti le proroghe al termine per la realizzazione dei progetti a favore dei soggetti ammessi a finanziamento, fatti salvi i termini fissati dalla Commissione Europea.

3. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Gli interventi previsti nel PSL approvato devono essere ultimati improrogabilmente entro il 31 dicembre 2015.

⁽¹⁾ Il GAC deve comprendere rappresentanti del settore pesca e dell'acquacoltura (minimo 20% - massimo 40%), degli enti pubblici (minimo 20% - massimo 40%) e di altri pertinenti settori locali di rilievo in ambito socioeconomico e ambientale (minimo 20% - massimo 40%).

La data limite di ammissibilità delle spese è fissata al 31 dicembre 2015, e si applica come di seguito indicato:

- per gli interventi a regia (beneficiari finali diversi dal GAC), alle spese effettivamente realizzate dal beneficiario finale, supportate da documenti comprovanti l'avvenuto pagamento. Il controllo di primo livello e il versamento del contributo spettante possono verificarsi in data posteriore;
- per gli interventi a titolarità (beneficiario il GAC), ai pagamenti effettuati dal GAC (contributo versato).

4. DISPOSIZIONI CONNESSE ALLA DELEGA DI FUNZIONI

Le disposizioni relative alle modalità di attuazione degli interventi e di erogazione dei contributi verranno puntualmente dettate nella nuova convenzione, con la quale dovrà essere disciplinata la delega di funzioni ai GAC.